

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2025, n. 11-1268

**Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2025 e 2026 e dei relativi termini per il pagamento. Disposizioni.**



Seduta N° 81

Adunanza 23 GIUGNO 2025

Il giorno 23 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

**DGR 11-1268/2025/XII**

**OGGETTO:**

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per gli anni 2025 e 2026 e dei relativi termini per il pagamento. Disposizioni.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7, comma 1, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 7, comma 2, del medesimo Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che "La Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati

degli esercizi precedenti”;

- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante “Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce al comma 1 che “Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo”;

- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, “gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023 si è stabilito, da ultimo, che:

1) “i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00”;

2) “la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 29 marzo 2024”;

3) “i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2024, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00”;

4) “la quota di cui al punto 3 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 marzo 2025”;

- con la medesima DGR n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023 sono stati, inoltre, forniti agli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale opportuni indirizzi finalizzati ad una omogenea applicazione sul territorio regionale di quanto in essa disposto;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 3-8275/2024/XI dell'11 marzo 2024 è stato stabilito, a parziale modifica di quanto disposto dalla succitata DGR n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023, “di prorogare dal 29 marzo 2024 al 30 aprile 2024 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-897/2025/XII del 17 marzo 2025 è stato stabilito, a parziale modifica di quanto disposto dalla succitata DGR n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023, “di prorogare dal 31 marzo 2025 al 30 aprile 2025 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2024, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011”.

Dato atto che a seguito dell'istruttoria svolta dal settore "Politiche di welfare abitativo" della direzione regionale "Welfare" risulta quanto segue:

- occorre provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;
- è opportuno, in assenza di criticità evidenziate sui criteri ormai consolidati di definizione della quota minima, mantenere per l'anno 2025 la quota minima annua già stabilita per i precedenti esercizi, a far data dall'anno 2012, da ultimo con DGR n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023, pari al 14 per cento del reddito annuo di ciascun nucleo assegnatario e, comunque, non inferiore a 480 euro, pari al canone annuo minimo dell'edilizia sociale individuato dall'allegato C al Regolamento n. 14/R del 4.10.2011;
- è altresì opportuno, stanti le proroghe ripetutamente concesse al termine di versamento della quota minima da parte degli assegnatari (da ultimo con le DDGR n. 3-8275/2024/XI dell'11 marzo 2024 e n. 21-897/2025/XII del 17 marzo 2025) stabilire nel 30 aprile 2026 il termine per il pagamento della quota minima annua per l'esercizio 2025, al fine di allineare il termine di pagamento della quota stessa con quello previsto per la presentazione dell'attestazione ISEE da parte degli assegnatari, stabilito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011;
- a fini di semplificazione delle procedure di calcolo della quota minima, è infine opportuno, mantenere quale reddito di riferimento quello indicato nella certificazione ISEE in corso di validità dei nuclei assegnatari, quindi certificazione ISEE in corso di validità 2026 per la morosità 2025, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, parametro già indicato dall'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011.

Valutata l'opportunità di determinare contestualmente la quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari anche per l'anno 2026, al fine di consentirne una preventiva conoscenza da parte degli assegnatari e permettere loro una miglior gestione delle risorse necessarie al pagamento della quota stessa.

Dato atto che, riguardo alla quota minima per l'anno 2026, a seguito dell'istruttoria svolta dal settore "Politiche di welfare abitativo" della direzione regionale "Welfare", risulta opportuno:

- definire tale quota in una somma pari al 14 per cento del reddito annuo di ciascun nucleo assegnatario indicato nella certificazione ISEE in corso di validità per l'anno 2027 e, comunque, non inferiore a € 480,00, pari al canone annuo minimo dell'edilizia sociale individuato dall'art. 6 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, confermando quanto già previsto per i precedenti esercizi, a far data dall'anno 2012;
- stabilire nel 30 aprile 2027 il termine per il pagamento della quota stessa, al fine di allineare il termine di pagamento della quota minima con quello previsto per la presentazione dell'attestazione ISEE da parte degli assegnatari, stabilito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011.

Dato altresì atto che, a seguito dell'istruttoria svolta dal settore "Politiche di welfare abitativo" della direzione regionale "Welfare", risulta necessario, al fine di garantire la possibilità di riconoscimento della condizione di moroso incolpevole ai soggetti più fragili, consentire ai Comuni e ai Consorzi tra Comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali territorialmente competenti di

presentare agli enti gestori la documentazione prevista dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, in sostituzione degli assegnatari in condizione di morosità incolpevole interessati, in quanto oggettivamente impossibilitati a farlo a causa delle condizioni di particolare debolezza verificate dagli enti medesimi, come già previsto dalle DDGR n. 4-4100 del 19.11.2021, n. 13-5700 del 30.9.2022 e n. 10-7610/2023/XI del 30 ottobre 2023.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di determinare la quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole e definire i termini di pagamento della quota medesima per gli anni 2025 e 2026 secondo quanto sopra riportato, nonché di consentire ai Comuni e ai Consorzi tra Comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali di presentare la documentazione in sostituzione degli assegnatari nei casi come sopra indicati.

Dato atto che con nota dell'Assessore regionale competente in materia di Politiche della casa, protocollo in arrivo del Consiglio regionale n. 12940 del 10 giugno 2025, è stata informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, in ordine alla quota minima stabilita per gli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento in capo agli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale della condizione di moroso incolpevole.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le quote stabilite con il presente provvedimento vengono accertate direttamente dagli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale e non transitano sul bilancio regionale e in quanto i termini per il pagamento e le disposizioni inerenti la presentazione della documentazione ai fini del riconoscimento della condizione di moroso incolpevole non incidono sulla misura delle somme da corrispondere da parte degli assegnatari, che vengono comunque introitate direttamente dagli enti gestori.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2026;

3) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a €

480,00;

4) di stabilire che la quota di cui al punto 3 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2027;

5) di stabilire che i Comuni e i Consorzi tra Comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali territorialmente competenti possono presentare la documentazione prevista dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, in sostituzione degli assegnatari in condizione di morosità incolpevole interessati oggettivamente impossibilitati a farlo a causa delle condizioni di particolare debolezza verificate dagli enti medesimi;

6) il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.